

PARTE III: LA MASSONERIA RESISTE ALLA MAFIA?

1. Premessa

La lettura delle pagine precedenti dimostra, indubbiamente, l'esistenza di un persistente interesse delle associazioni mafiose verso la massoneria fino a lasciar ritenere a taluno che le due diverse entità siano diventate “una cosa sola”⁷⁵.

Ciò, ovviamente, non consente alcuna criminalizzazione delle “obbedienze” in quanto tali che, nella loro qualità di associazioni di diritto privato, rimangono, sino a prova contraria, compagini sociali lecite meritevoli di tutela giuridica.

Ma se l'analisi lascia il campo delle occasionali “devianze”, del resto penalmente sanzionate, per spostarsi su quello della “normalità” dell'estrinsecarsi della massoneria, intesa, dunque, come una delle tante espressioni del legittimo associazionismo, allora diventa necessario chiedersi se essa si sia dotata di un sistema di “anticorpi” volto a salvaguardare la propria stessa sopravvivenza, oltre che il prestigio, e se abbia forgiato le proprie caratteristiche in modo da evitare che possano risolversi in elementi di agevolazione all'infiltrazione mafiosa.

2. Il sistema dei controlli massonici

L'inchiesta parlamentare ha accertato che la gran parte degli iscritti alle quattro “obbedienze” appartiene al mondo delle professioni (come medici, avvocati, ingegneri e commercialisti), dell'imprenditoria, ma anche del pubblico impiego, con una certa presenza anche di forze dell'ordine e, fino a diversi anni addietro, anche di taluni magistrati e politici.

Si è rilevato, inoltre, che diversi di tali professionisti massoni hanno svolto la propria attività presso enti pubblici “sensibili”, talvolta sciolti proprio per infiltrazioni mafiose.

Scarsa è, invece, la partecipazione alla massoneria delle categorie di soggetti riconducibili ai mestieri più umili o al novero dei disoccupati (salvo, ovviamente, una certa quota di giovani).

La massoneria rappresenta, dunque, un consesso in cui si ritrova l'*élite* delle professioni ed è il luogo, anche fisico, in cui è possibile incontrare alti burocrati, imprenditori, politici, e confidare, anche grazie al vincolo di fratellanza massonico, di trattare con costoro *inter pares*.

Lo diceva già il collaboratore di giustizia Leonardo Messina: «Molti uomini d'onore, quelli che riescono a diventare capi, appartengono alla massoneria [...] perché è nella massoneria che si possono avere i contatti totali con gli imprenditori, con le istituzioni, con gli uomini che amministrano il potere diverso da quello punitivo che ha cosa nostra».

Lo stesso concetto è stato ribadito alla Commissione, con riferimento ai primi anni del 2000, da un altro collaboratore di giustizia, Francesco Campanella, nella sue pregresse qualità di politico, massone e mafioso.

Anche nelle più recenti indagini giudiziarie, calabresi e siciliane, ricorre la medesima affermazione che appare ancor più vera alla luce del mutamento delle mafie, ormai propense, come è noto, al metodo collusivo/corruttivo seppur collegato alla propria capacità di intimidazione, cioè a quella “riserva di violenza” accumulata in decenni di omicidi, stragi e crimini efferati.

⁷⁵ Cfr., ad esempio, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Filippo Barreca e Pantaleone Mancuso (Doc. 1103).

Anzi, proprio in questo peculiare momento in cui la mafia tende più ad «accordarsi che a sparare», deve altresì considerarsi il dato oggettivo del continuo aumento del numero degli iscritti alla massoneria, in Sicilia e Calabria, come emerso dalle audizioni e dagli atti acquisiti e come stigmatizzato anche dagli stessi appartenenti alla massoneria⁷⁶.

A fronte di questa invincibile *vis attractiva* della massoneria nei confronti della mafia, *vis* che, per di più, provoca un numero crescente di adesioni, si è chiesto, durante l'inchiesta parlamentare, se la stessa massoneria, “preda” secolare delle depredazioni mafiose, avesse finalmente adottato sistemi di prevenzione volti alla tutela della propria identità.

La situazione rappresentata dai gran maestri, nelle loro audizioni a testimonianza, potrebbe apparire del tutto rassicurante.

È stato evidenziato, infatti, che il massone può essere tale solo se è, al contempo, un buon cittadino, sottoposto *in primis* alle leggi statali e ai connessi doveri civici. Proprio per questo, è la stessa massoneria, così come affermato all'unisono, a svolgere serrate verifiche per selezionare, prima, i nuovi adepti in maniera rigorosa e per controllare, poi, che costoro mantengano, nel corso del tempo, le originarie qualità morali, presupposto indispensabile per l'accesso e la permanenza nelle associazioni massoniche.

Per tale ragione è stato sottolineato, anche attraverso la produzione degli statuti di ciascuna “obbedienza”, che, per ammettere un nuovo “fratello”, viene puntualmente accertato che costui non sia stato colpito da procedimenti penali e da sentenze di condanna per fatti di una certo allarme sociale, mentre, qualora si scopra che uno degli iscritti, nelle more della sua appartenenza a una loggia, si sia reso responsabile di un reato di particolare rilievo, egli viene immediatamente sottoposto al “processo massonico” che può concludersi, finanche, con il “depennamento”.

Si è però constatato che, in concreto, il preteso rispetto delle leggi da parte della massoneria, con tutte le conseguenze che da ciò essa ne farebbe derivare in termini di ammissione e di espulsione, in diversi casi si è rivelato più apparente che reale.

Va detto, innanzitutto, che la richiesta dei certificati penali e dei carichi pendenti da parte di talune “obbedienze”, nonostante le gravi vicende del passato che hanno segnato la massoneria italiana e che avrebbero imposto una sua maggiore prudenza, si è risolta in una mera prassi priva di significato, posto che, di solito, non è previsto l'aggiornamento della certificazione⁷⁷.

Poiché, il rapporto massonico, di norma, si dissolve con la morte⁷⁸, è dunque garantita la permanenza *sine die* dell'associato che, però, nel corso degli anni, può ben mutare il suo *status* giuridico penale.

Gli stessi massoni, peraltro, hanno raccontato alla Commissione dell'allontanamento dalle “obbedienze” di cospicui gruppi di “fratelli”, sia a causa di «un ingresso massiccio e massivo di persone, senza alcun apparente ed efficiente controllo» e, spesso, destinatarie di misure cautelari e

⁷⁶ Cfr. parte relativa ad Amerigo Minnicelli.

⁷⁷ Cfr. Seduta del 18 gennaio 2017, audizione a testimonianza del gran maestro del Grande oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n.184:

«BISI. Non chiediamo automaticamente l'aggiornamento dei certificati, ma abbiamo dei controlli interni che ci fanno stare moderatamente tranquilli. Non siamo la polizia giudiziaria [...].

PRESIDENTE. Con l'obbligo di aggiornamento dei certificati, per esempio, ogni semestre, non fareste prima e non sareste quantomeno più sicuri di quello che avviene?

BISI. È un consiglio che lei dà e che sottoporro alla valutazione degli organi del Grande oriente d'Italia».

⁷⁸ Cfr. dichiarazioni di Campanella e di Virgiglio (Doc. 1727).

di sentenze di condanna, sia a fronte dell'oggettiva incongruenza numerica posto che, nell'arco di pochi anni era, stranamente, triplicato, o anche quadruplicato, il numero delle adesioni⁷⁹.

Del resto, si è già detto nella parte della relazione inerente ai risultati sulle pendenze giudiziarie degli iscritti, come non tutti i massoni condannati per gravi fatti di reato, siano stati effettivamente depennati dalle rispettive associazioni. Da questo punto di vista, dalle audizioni dei gran maestri emerge anche il problema del coordinamento tra quanto accade a livello centrale e quanto accade in quello locale delle organizzazioni⁸⁰.

La circostanza che non sempre i gravi precedenti penali acquisiscano rilevanza massonica è anche confermata dall'analisi del materiale in sequestro.

A tale ultimo proposito, basti riportare la sintomatica vicenda del “fratello” che, quale direttore di noti complessi alberghieri palermitani, aveva consentito a un “uomo d'onore” di curare gli interessi di varie “famiglie” mafiose proprio all'interno della importante struttura *liberty* di Villa Igia. Per tali condotte, il direttore, nel marzo del 1999, veniva tratto in arresto con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e, nel successivo settembre, veniva condannato con sentenza di patteggiamento (allora consentita per tali gravi reati).

Di converso, dalla documentazione in possesso della Commissione, si è registrata una condotta altalenante da parte dell'“obbedienza”: in prossimità dell'arresto, il direttore veniva sospeso dalle attività massoniche; tre anni dopo, nell'aprile 2002, veniva tranquillamente reintegrato; più tardi, veniva investito di rilevanti cariche regionali e nazionali in seno all'associazione massonica.

Assumono consistenza, dunque, le parole dell'ex gran maestro Di Bernardo secondo cui «un massone viene condannato per un reato che ha compiuto nella società, però per la massoneria questo non è sufficiente per convalidare quel giudizio. La massoneria dà a sé stessa l'autorità di fare la sua verifica per emanare il suo verdetto, che a volte può concordare con quello profano, altre volte no».

Lo stesso sistema di controllo “apparente” è stato riscontrato per le ispezioni delle logge.

Si è appreso, nel corso dell'inchiesta, che le “obbedienze” dovrebbero svolgere puntuali controlli anche sulle proprie articolazioni territoriali e, qualora siano accertate connivenze con la criminalità organizzata, sono previsti provvedimenti sanzionatori fino a giungere al cosiddetto abbattimento.

A parte quanto già evidenziato in proposito allorché si è affrontata la questione dell'infiltrazione mafiosa nelle logge sciolte, si è inoltre constatato che, in diverse occasioni, da parte dei vertici massonici, invece, è stato coltivato l'interesse, del tutto opposto a quello ordinamentale, a evitare l'accertamento e a salvaguardare la sopravvivenza di quelle articolazioni seppure ad alto rischio di connivenze con la criminalità.

Già la vicenda della citata “Rocco Verduci” appare particolarmente emblematica, fosse solo perché è stata rinvenuta una chiara prova documentale circa la volontà di tutela della loggia,

⁷⁹ Seduta del 31 gennaio 2017, audizione a testimonianza di Amerigo Minnicelli, già maestro venerabile della loggia Luigi Minnicelli n. 972 di Rossano (CS) del Grande oriente d'Italia-Palazzo Giustiniani, resoconto stenografico n. 187.

⁸⁰ Seduta del 31 gennaio 2017, audizione a testimonianza di Giuliano Di Bernardo, già gran maestro del Grande oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, resoconto stenografico n. 187: «Qui entriamo in queste *enclave* locali, in cui chi sta al vertice non vede nulla, nella maniera più assoluta, e se sa qualcosa gli viene rivelato dai giornali. Non c'è, come invece si potrebbe immaginare, una comunicazione che va dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, per cui vi è sempre una trasmissione di informazione, non c'è. Più che altro oggi il gran maestro è una figura rappresentativa, che sta lì. Tutto si svolge localmente, il bene e il male sono realtà locali, è lì che si realizzano».

sebbene irrimediabilmente inquinata. Si ricorderà, infatti, che dopo il decreto del 20 settembre 2013 con il quale Gustavo Raffi ne disponeva la sospensione a causa, anche, di «un possibile inquinamento, addirittura di carattere malavitoso», il nuovo gran maestro Stefano Bisi, nemmeno a un mese dal suo insediamento⁸¹, affrontava, dunque come una priorità, la questione della revoca di quel provvedimento che, peraltro, finiva per concedere il 20 giugno 2014, con una motivazione del tutto generica («allo stato sono venute meno le ragioni che consigliarono l'adozione del provvedimento cautelare») ben presto smentita dagli accadimenti successivi.

Va qui rilevato, per completezza espositiva, che è proprio di quei giorni, la lettera del 27 maggio 2014, inviata dal massone del GOI, Amerigo Minnicelli, alla Commissione e allo stesso Stefano Bisi, in cui si rimproverava a quest'ultimo che, in occasione della campagna elettorale per la sua elezione a gran maestro, aveva assunto un atteggiamento negazionista rispetto alle infiltrazioni mafiose in Calabria, forse per *captatio benevolentiae* verso “qualcuno”.

Solo dopo una serie di pressioni provenienti dalla stessa massoneria che chiedeva accuratamente «al fine di... salvaguardare l'onorabilità» della “obbedienza”, un intervento del presidente del collegio circoscrizionale della Calabria, e dopo che l'ispezione, disposta da quest'ultimo con apparenti altre finalità, ribadiva la sussistenza delle medesime problematiche sottese al primo decreto di sospensione – solo, dunque, dopo tutto questo – il gran maestro Bisi disponeva, con decreto del 21 novembre 2014, lo scioglimento della loggia “Rocco Verduci”.

Il provvedimento, tuttavia, sebbene infine adottato, non intendeva affatto penalizzare quella loggia. Intanto, veniva motivato con un mero e laconico richiamo ad atti pregressi (la relazione degli ispettori circoscrizionali della Calabria, del 29 luglio 2014⁸², e quella del presidente del collegio della circoscrizione, del 3 settembre 2014) omettendo ogni riferimento alle criticità di natura mafiosa accertate; e, soprattutto, prevedeva la possibilità per gli iscritti alla “Rocco Verduci” di spostarsi in altre logge, così da vanificare, di fatto, l'effettività della grave misura disposta.

L'inchiesta parlamentare ha accertato altri significativi episodi in tal senso che sarebbe ultroneo elencare partitamente. Basti al riguardo rinviare a quanto verrà esposto a proposito del citato massone Minnicelli (da cui emerge che, insieme ad altri 8 maestri venerabili, aveva sollecitato l'intervento della propria “obbedienza”, il GOI, a verificare quanto stesse accadendo in alcune logge calabresi a cui, peraltro, appartenevano taluni soggetti tratti in arresto per contiguità mafiose, ma che ciò non provocò alcun effetto; nonché a quanto riportato a proposito della loggia “Araba fenice” della GLRI (dove, in seguito agli accertamenti disposti dalla Digos e alla condanna di uno dei suoi appartenenti per fatti di mafia, nessuna ispezione venne svolta e, anzi, si sanzionarono coloro che l'elenco degli iscritti avevano trasmesso alla forza di polizia richiedente).

Del resto, nemmeno l'allarmante vicenda di Castelvetro, è riuscita a suscitare un particolare interesse del GOI. Si desume, infatti, da dichiarazioni rese, che il gran maestro Bisi, non solo aveva tardato ad assumere alcuna iniziativa formale o ispettiva (giustificato dalla circostanza che i fatti erano accaduti dopo il solstizio d'estate, quando cioè i lavori di loggia vengono sospesi per riprendere con l'equinozio di autunno) ma, programmando i suoi prossimi viaggi nella provincia di Trapani si proponeva di procedere alla mera consegna di un certo materiale destinato a opere di bene.

⁸¹ Come indicato nel suo provvedimento del 20 giugno 2014.

⁸² Indicata erroneamente come del 19 luglio all'interno del citato decreto del 21 novembre 2014.

Ben riscontrate, allora, appaiono sul punto le dichiarazioni di uno dei soggetti ascoltati in audizione a testimonianza in ordine al fatto che gli ispettori di loggia effettuano ben poche relazioni in quanto, dopo la prima giunta Raffi, vi era stata una degenerazione, prevalendo l'interesse a essere eletti quali ispettori con l'aiuto di chi detiene i pacchetti di voto per poi evitare o non fare le ispezioni.

In conclusione, non si vuole di certo affermare che sia demandato alla massoneria il compito di vigilanza sull'osservanza delle norme statali da parte dei singoli adepti (come è stato opposto in alcuni passaggi delle audizioni dei gran maestri), essendo le stesse tenute soltanto a non perseguire, in forma associativa, finalità illecite.

Stupisce, però, la circostanza che alcune compagini – che, peraltro, affondano le loro radici nella storia e contano un notevole numero di iscritti su tutto il territorio nazionale, compreso quello segnato dalla presenza mafiosa – non coltivino, nei limiti dei mezzi disponibili, il primario interesse alla loro impermeabilità dalla mafia. Ciò specie perché si tratta di ambiti in cui, come si vedrà, si creano vincoli di subordinazione e di solidarietà molto marcati, sì da dar luogo a un sistema che, poiché avulso dai valori generali, fisiologicamente finisce, da un lato, per essere tollerante delle illegalità e, dall'altro, per facilitare le infiltrazioni criminali.

3. Il segreto “ordinamentale”

Nonostante la propria *vis attractiva*, certe “obbedienze”, non solo non si sono dotate di un serio sistema interno di controlli, ma hanno mantenuto, e anzi rafforzato, le loro originarie caratteristiche sebbene notoriamente simili a quelle delle associazioni mafiose⁸³ e che, già solo per questo, possono creare un *habitat* favorevole alla colonizzazione mafiosa.

Tra queste peculiarità, un posto di primo piano va riconosciuto alla segretezza che permea il mondo massonico (e anche quello mafioso) posto che le altre caratteristiche finiscono per esserne un mero corollario.

Già dal punto di vista ordinamentale della massoneria, e al di là di quanto riscontrato nella prassi (che sarà oggetto dei prossimi paragrafi), il “segreto” costituisce il perno di alcune “obbedienze”.

A partire dalle formule ufficiali previste per il giuramento/promessa solenne utilizzati per l'adesione alla massoneria, emerge un impegno a «non palesare giammai i segreti della libera muratoria; di non far conoscere ad alcuno ciò che verrà svelato [...] durante le tornate rituali e di formazione massonica, né in relazione alle cerimonie di iniziazione ai gradi della libera muratoria» ciò, addirittura «sotto pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, fatto il mio corpo cadavere in pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria ed infamia eterna»⁸⁴.

Ancora più chiara è, in tal senso, la formula della Gran loggia d'Italia degli ALAM – obbedienza piazza del Gesù - palazzo Vitelleschi: «Il primo dovere è un silenzio assoluto su tutto ciò che vedrete e saprete, in seguito, su tutto ciò che potrete udire e scoprire tra noi».

⁸³ Ad esempio, il giuramento di adesione, la struttura verticistica, il vincolo indissolubile di appartenenza, il vincolo di solidarietà tra i sodali, la giustizia interna.

⁸⁴ Questa è la formula ancora in uso nella GLRI.

Per quanto possa trattarsi di “retorica drammaticità” puramente «evocativa, considerata nella sua sola valenza simbolica»⁸⁵, come da taluno sostenuto, molte condotte, però, sono forgiate, già dal punto di vista ordinamentale, a un senso di riservatezza a dir poco esasperato.

Sono infatti previste, talvolta negli stessi statuti, alcune pratiche di dissimulazione, come il criptico saluto tra massoni in presenza di terzi, la mancata conoscibilità, all'esterno, delle sedi delle logge, l'accesso nel “tempio” con modalità di riconoscimento convenzionali⁸⁶ che conducano a un alone di mistero.

Soprattutto si rinvencono talune barriere alla trasparenza interna ed esterna (peraltro, proprio quelle individuate dalla legge 17/1982 quali caratteristiche sostanziali delle associazioni segrete) come i divieti, in capo a ciascun “fratello”, di conoscere (in assoluto o previa autorizzazione) l'identità degli associati di altre logge della medesima “obbedienza”⁸⁷, di apprendere, preventivamente, ciò che avviene negli altri livelli dell'ordine⁸⁸, di rendere noto agli estranei il nominativo di altri massoni.

Divieti o limitazioni che, inoltre, comportano, per taluni ordinamenti massonici, ulteriori restrizioni, quali ad esempio, la colpa massonica grave dell'iscritto che partecipa a incontri rituali con altre logge o l'interdizione al “fratello” di rilasciare dichiarazioni alla stampa, rimesse, invece, al solo gran maestro⁸⁹. Si ricordi, a tale ultimo proposito, la singolare posizione assunta da Stefano Bisi, nel corso della sua prima audizione, a proposito dei due assessori di Castelvetro iscritti alla sua “obbedienza” i quali, a suo dire, a differenza di altri politici locali, non avevano assunto una pubblica posizione contro Matteo Messina Denaro, perché spettava al gran maestro rilasciare dichiarazioni alla stampa, cosa del resto avvenuta poiché egli stesso aveva dichiarato che «avrebbe dato la sua vita» per la cattura del latitante. Le restrizioni sono dunque tali fino a pretermettere la qualità di massone a quella di pubblico amministratore e ai suoi doveri civici.

Questa segretezza strutturale, inoltre, risulta amplificata da una serie di altri vincoli: quello gerarchico⁹⁰, quello di solidarietà incondizionata tra “fratelli”⁹¹, quello dell'indissolubilità dell'appartenenza⁹², che impongono al massone, peraltro destinato a rimanere tale per tutta la vita, a rispettare gli ordini superiori e a non tradire i fratelli.

L'effettività del coacervo di queste regole viene, infine, suggellata da una sorta di supremazia riconosciuta alle leggi massoniche rispetto a quelle dello Stato, come già emerge, e non

⁸⁵ Cfr. seduta del 24 gennaio 2017, audizione del gran maestro della Gran loggia regolare d'Italia, Fabio Venzi, resoconto stenografico n. 185.

⁸⁶ Dichiarazioni del collaboratore Francesco Campanella (Doc. 1727).

⁸⁷ Cfr., tra l'altro, seduta del 3 agosto 2016, audizione del gran maestro del Grande Oriente d'Italia - palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n. 169; seduta del 18 gennaio 2017, audizione a testimonianza del gran maestro del Grande Oriente d'Italia - palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n. 184; seduta del 24 gennaio 2017, audizione del gran maestro della Gran loggia regolare d'Italia, Fabio Venzi, resoconto stenografico n. 185.

⁸⁸ Cfr., ad esempio, dichiarazioni del collaboratore Francesco Campanella (Doc. 1727).

⁸⁹ Cfr. seduta del 3 agosto 2016, audizione del gran maestro del Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n. 169, e seduta del 18 gennaio 2017, audizione a testimonianza del gran maestro del Grande Oriente d'Italia - palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n. 184.

⁹⁰ In alcune “obbedienze” si giura «di portare ossequio alla suprema autorità e a tutti quanti sono i miei superiori».

⁹¹ Diverse formule impegnano solennemente a «prestare aiuto e assistenza a tutti i fratelli liberi muratori sparsi su tutta la superficie della Terra», ancorché in alcune di esse, ma non in tutte, si preveda la limitazione ai soli “fratelli” «che non si siano macchiati di crimini contro alcun altro essere umano».

⁹² L'ingresso nella massoneria determina un vincolo indissolubile e permanente, non essendo previsto un recesso volontario (cfr. dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Campanella e Virgiglio, doc. 1727). L'essere «messi in sonno» determina una situazione di sola quiescenza, in cui non si partecipa ai lavori ma senza che ciò comporti la perdita dello *status*. Solo per gravi casi è previsto il “depennamento” che, peraltro, avviene con una cerimonia intrisa di ritualità esoterica e di simbologia di morte.

tanto timidamente, dagli stessi “giuramenti” in cui si chiede, innanzitutto, l’impegno assoluto «di conformarvi alle nostre leggi»⁹³. Solo nel passaggio successivo, viene data garanzia, da parte del cerimoniere, che le leggi massoniche «non contengono nulla di contrario alle leggi dello Stato né alle convenienze sociali»: il “fratello”, quindi, aderisce venendo sollevato da ogni dubbio, grazie all’assicurazione ricevuta, che il rispetto dell’ordinamento della massoneria è in linea con quello dello Stato.

Peculiare appare un altro giuramento, quello del GOI, in cui l’affiliato, tenuto a rispettare il regolamento interno, assume altresì l’onere, con riferimento allo Stato, di osservare la Costituzione e «le leggi che ad essa si conformino», quasi che ci si riservi un giudizio di legittimità costituzionale massonico sulle leggi che, dunque, non sono da rispettare *sic et simpliciter* ma solo se da loro stessi ritenute conformi al dettato costituzionale.

In sostanza, si tratta di un sistema di prevalenza ordinamentale che, come si constaterà attraverso i casi concreti, legittima il segreto agli occhi dei “fratelli” e ne sanziona la sua violazione.

Questa segretezza strutturale, già da sola, è sufficiente per creare, da un lato, un rapporto di incompatibilità con l’ordinamento giuridico, e dall’altro, un rapporto di compatibilità con le mafie, risolvendosi in un meccanismo di pacifica convivenza e di tutela reciproca.

Una serie di altre concrete applicazioni del dovere del segreto, accertate dalla Commissione, dimostrerà, nei paragrafi che seguono, il pericoloso sconfinamento dai principi di salvaguardia della propria e della altrui riservatezza fino a dar luogo a entità occulte allo Stato e in conflitto con il suo ordinamento.

4. Il segreto degli elenchi

Sin dalla prima audizione, la Commissione aveva domandato a Stefano Bisi, il quale si era presentato spontaneamente proprio per offrire la propria collaborazione all’inchiesta parlamentare, di trasmettere gli elenchi degli iscritti, ma, già da allora, si era colta la sua ritrosia.

La medesima istanza veniva estesa a tutte le quattro “obbedienze” e reiterata più volte, sia durante le audizioni a testimonianza dei gran maestri che attraverso formali missive.

Nessuno, però, finiva per adempiere, mentre, al contrario, tutti adducevano ragioni ostative, più o meno articolate, ma sostanzialmente riconducibili alla legge sulla *privacy*: la pretesa di conoscere i nominativi degli iscritti, addirittura, si sarebbe risolta secondo alcuni in una sorta di istigazione a delinquere da parte della stessa Commissione verso coloro che, invece, erano tenuti *ex lege* al rispetto della riservatezza dei loro sodali.

Non sorprende, di certo, il tentativo di difesa innanzi a un organo istituzionale, delle proprie ragioni, reali o solo supposte, rientrando ciò nei meccanismi del sistema democratico. Però, sorprende la palese pretestuosità delle argomentazioni addotte, posto che i gran maestri e i loro consiglieri, soggetti sicuramente non sprovveduti, ben avrebbero dovuto conoscere la più volte invocata legge sulla *privacy* anche laddove questa espressamente prevede la sua non applicabilità alle inchieste delle commissioni parlamentari (cfr. articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), così come ben avrebbero dovuto sapere che, in ogni caso, nel bilanciamento dei diritti di rango costituzionale, quello alla riservatezza, come ormai consolidato, è

⁹³ Vedi ad esempio la formula della Gran loggia d’Italia degli ALAM.

destinato a cedere di fronte all'interesse dell'accertamento giudiziario (articoli 13, 14, 15 della Costituzione) e delle inchieste parlamentari di pubblico interesse (articolo 82 della Costituzione).

Il successivo sequestro probabilmente ha fatto luce su quei rifiuti sorretti da inverosimili argomentazioni giuridiche.

Si è accertato, infatti, che gli elenchi sequestrati, presso le sedi ufficiali delle quattro "obbedienze", non possono definirsi tali: sebbene acquisiti attraverso lo strumento della perquisizione – strumento che avrebbe dovuto assicurarne sia il ritrovamento che una loro certa genuinità – essi hanno rivelato caratteristiche tali da indurre a ritenere o che gli elenchi completi siano stati custoditi altrove ovvero che quelli ritrovati siano stati tenuti in maniera da impedire la conoscenza, sia all'esterno che all'interno, di alcuni nominativi la cui identità rimane nota solo a una cerchia ristretta.

Di seguito, pertanto, ci si soffermerà su tali risultanze.

Si è detto che i dati complessivi evidenziano come nelle due regioni prese in esame, nel periodo considerato, risultano complessivamente censite 19.381 posizioni soggettive ripartite in 389 logge attive.

Di queste, solo 16.392 corrispondono a soggetti compiutamente identificati.

Per le restanti, pari al 15,4 per cento del totale, non è stato invece possibile procedere alla completa identificazione, in quanto riconducibili a soggetti non univocamente identificabili ovvero carenti di dati anagrafici essenziali.

Si tratta complessivamente di 2.989 nominativi, di cui 1.515 della sola GLRI pari a quasi il triplo di quelli identificati della medesima "obbedienza".

Inferiore, ma comunque significativa, l'incidenza dei non identificabili presenti nelle altre "obbedienze" oggetto d'inchiesta: 35 della Serenissima Gran Loggia d'Italia (12,5 per cento), 1.181 del GOI (9,7 per cento) e 258 del GLI (5,3 per cento).

Più in dettaglio, dei 2.989 nominativi non identificati, 1.030 sono risultati fiscalmente inesistenti⁹⁴ (cioè nominativi con dati anagrafici a cui non corrisponde l'attribuzione di un codice fiscale presso l'anagrafe tributaria); altri 1.879 nominativi risultano privi di generalità complete⁹⁵; infine, vi sono 80 soggetti⁹⁶ indicati con le sole iniziali del nome e del cognome (spesso con l'annotazione che si tratta di soggetti cancellati).

Significative si rivelano al riguardo, per meglio comprendere la portata di quanto accertato dalla Commissione, le citate dichiarazioni del collaboratore di giustizia Campanella, circa l'"assonnamento" di due noti politici siciliani, entrambi poi coinvolti in fatti di mafia, i cui nominativi, effettivamente, non sono stati ritrovati all'interno dei *files* gestionali.

Deve anche segnalarsi che taluni soggetti risultanti *aliunde* (ad esempio nelle carte processuali o nelle dichiarazioni di alcuni gran maestri o di collaboratori di giustizia) come appartenenti alla massoneria, non risultano indicati negli elenchi.

Ad esempio, nel corso dell'audizione del gran maestro Venzi emergevano, in seguito alle domande della Commissione, due nominativi di appartenenti alla sua "obbedienza" con precedenti penali per fatti di mafia. Tali nominativi però, all'interno degli elenchi degli iscritti, non risultavano

⁹⁴ Così distinti per singola obbedienza: GOI n. 724 (di cui 362 in Sicilia e 362 in Calabria); GLI n. 221 (di cui 103 in Sicilia e 118 in Calabria); GLRI n. 54 (di cui 30 in Sicilia e 24 in Calabria); Serenissima n. 31 (di cui 17 in Sicilia e 14 in Calabria).

⁹⁵ Così distinti per singola obbedienza: GOI n. 457 (di cui 216 in Sicilia e 241 in Calabria); GLI n. 37 (di cui 19 in Sicilia e 18 in Calabria); GLRI n. 1.381 (di cui 890 in Sicilia e 491 in Calabria); Serenissima n. 4 (tutti in Calabria).

⁹⁶ 74 in Sicilia e 6 in Calabria, tutti appartenenti alla Gran loggia regolare d'Italia.

riportati in modo identificabile (anche se un soggetto con generalità, cioè soltanto con nome e cognome, corrispondenti a uno dei due predetti “fratelli”, attraverso l’esame del materiale informatico sembrerebbe essere stato nominato da Venzi, il 25 febbraio 2006, quale “assistente gran direttore delle cerimonie onorario”)⁹⁷.

Si tratta, comunque, in via generale, di casi che non hanno un significato complessivo univoco posto che non sempre si è avuta la certezza che i nominativi emersi da altri atti abbiano fatto parte delle quattro “obbedienze” di cui si dispone degli elenchi o di altre delle quali non si hanno i relativi dati.

Si è anche proceduto, nei limiti del possibile trattandosi di bacini in parte diversi, a un raffronto tra gli elenchi del 2017 con quelli degli anni 1993-1994, allora trasmessi alla Commissione dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palmi (RC).

In particolare, pur nella consapevolezza di non poter ottenere un risultato statistico in termini di valore assoluto, determinato in primo luogo dall’eterogeneità delle fonti di acquisizione dei dati, sono state elaborate comparazioni tra i nominativi degli elenchi di iscritti a sodalizi massonici – per le regioni Calabria e Sicilia – acquisite nel 1993-1994⁹⁸ e quelli degli elenchi sequestrati dalla Commissione nell’inchiesta del 2017.

A tal proposito appare necessario rammentare che le liste del 1993-1994, riguardavano gli elenchi degli iscritti al Grande oriente d’Italia (GOI), Grande oriente italiano (Muscolo), Gran loggia d’Italia (centro sociologico italiano) e altre “obbedienze” minori, in possesso di quell’autorità giudiziaria⁹⁹; mentre i nominativi degli iscritti alla massoneria acquisiti nella recente inchiesta della Commissione hanno riguardato le citate quattro “obbedienze”.

È necessario inoltre osservare che i nominativi sui quali è stato possibile effettuare una comparazione riguardano unicamente quelli identificati compiutamente (con almeno nome, cognome e data di nascita).

Pertanto, con riferimento alle liste del 1993-1994 sono stati utilizzati per il confronto 4.256 nominativi (2.043 per la Calabria, 2.213 per la Sicilia) a fronte dei 5.734 nominativi riportati negli elenchi della procura della Repubblica di Palmi (2.752 per la Calabria, 2.982 per la Sicilia), ossia il 74,22 per cento.

In altri termini, anche allora, una quota significativa dei nominativi riportati negli elenchi non era compiutamente identificabile.

Premesso che gli elenchi agli atti della procura di Palmi nel 1993-1994 riguardavano un novero di “obbedienze” in parte diverso e più ampio rispetto a quelli oggetto di esame da parte di questa Commissione, va rilevato che vi è una parziale discordanza tra di essi nella misura in cui non sono stati rinvenuti negli elenchi acquisiti nel 2017, come noto riferiti a un arco di tempo che va dal 1990 a oggi, taluni nominativi di soggetti all’epoca censiti e poi coinvolti in fatti di mafia¹⁰⁰.

⁹⁷ Cfr. verbale della prima comunicazione della Gran loggia regolare d’Italia, tenutasi a Roma il 25 febbraio 2006 presso l’Hotel St. Regis di Roma (doc. 1658.3 e 7).

⁹⁸ Cfr. Doc. 2101 (XI Legislatura).

⁹⁹ Cfr. considerazioni riportate nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, XI Legislatura, Doc. XXIII n. 14: «Nelle anagrafi sequestrate sono compresi anche i nominativi degli «assonnati» o «depennati» dai piè di lista delle logge (si tratta dei massoni che non partecipano più ai lavori della loggia e che non pagano le quote associative), dei deceduti e degli espulsi. È il caso di ricordare che il 4 marzo del 1982, l’allora gran maestro del GOI, generale Battelli, “assonnò” di imperio tutti i fratelli iniziati con procedura alla memoria, in attesa di una loro eventuale, successiva, decisione circa la scelta di una loggia regolare alla quale affiliarsi. Molti dei nominativi di quelle persone non figurano negli elenchi sequestrati».

¹⁰⁰ Cfr., ad esempio, le situazioni riferite nella parte II, paragrafo 6.3, con riguardo all’ASL di Locri.

Non possono certamente trarsi, dai dati sopra riportati, significati univoci, non potendosi escludere in maniera aprioristica fenomeni di mera superficialità nella tenuta degli elenchi.

Il numero dei non identificati e dei non identificabili è tuttavia consistente; del pari è rilevante il numero di 193 soggetti iscritti in procedimenti penali di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale; ancora, è cospicuo il numero di soggetti che pur non essendo indagati, imputati o condannati per delitti di natura mafiosa, hanno diretti collegamenti, parentali o di altro genere, con esponenti mafiosi, sì da poter costituire, almeno in astratto, un anello di collegamento tra mafia e massoneria (così come, del resto, verificato da questa Commissione in altre inchieste, circa la formazione delle liste elettorali o degli enti pubblici infiltrati dalla mafia).

In ogni caso, rimane il dato oggettivo del rifiuto a consegnare gli elenchi, in parte inattendibili, in parte celanti l'identità di taluni iscritti, in parte contenenti affiliati con precedenti penali per mafia; dato che, nella sua scarna obiettività, non può non destare allarme.

5. Il segreto dei nomi

Oltre alla segretezza degli elenchi, che riguarda, come visto, la non conoscibilità di un'alta percentuale di nominativi di massoni, in talune "obbedienze", se ne è riscontrata un'altra forma più ampia che coinvolge, cioè, gli iscritti *tout court* sebbene annotati nelle liste in modo palese.

Si è già detto, infatti, di quelle regole ordinamentali che vietano la rivelazione a terzi dell'identità dei "fratelli". Tale divieto, tuttavia, come si è potuto accertare, riguarda anche la pubblica autorità.

Ci si riferisce, in particolare, alla questione del dovere dei dipendenti pubblici di dichiarare, all'amministrazione di appartenenza, l'eventuale affiliazione «ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio»¹⁰¹.

Orbene, quando, nel corso della sua prima audizione, è stato domandato al gran maestro Bisi se gli affiliati alla sua "obbedienza" assolvessero al dovere e se il GOI ne verificasse o ne sollecitasse l'adempimento¹⁰², egli lasciava intendere che, nella sua "obbedienza", non era ancora chiaro come procedere tant'è che «i nostri fratelli hanno chiesto ai loro superiori che cosa debbano fare». La risposta era, dunque, sorprendente: i pubblici dipendenti anziché informarsi presso le proprie amministrazioni, attendevano le disposizioni dei superiori massoni prima di uniformarsi al dettato normativo.

Nella successiva audizione a testimonianza¹⁰³ si ritornava sull'argomento e, stavolta, Bisi, dopo essersi maggiormente documentato, sosteneva che, siccome il dovere del pubblico impiegato è quello di riferire se appartenga a una associazione che interferisca con l'attività professionale, non vi è alcun obbligo di dichiarare l'adesione alla massoneria.

¹⁰¹ Cfr. decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62.

¹⁰² Seduta del 3 agosto 2016, audizione del gran maestro del Grande oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n. 169: «PRESIDENTE. Il dipendente della pubblica amministrazione può anche essere iscritto a una loggia massonica (non deviata) ma deve sempre e comunque comunicarlo preventivamente, altrimenti rischia il licenziamento, e a nulla vale appellarsi al diritto alla *privacy* perché, in ogni caso, prevalgono i principi della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione».

¹⁰³ Seduta del 18 gennaio 2017, audizione a testimonianza del gran maestro del Grande oriente d'Italia - palazzo Giustiniani, Stefano Bisi, resoconto stenografico n.184.

In sostanza, in ambito massonico, era stata recepita questa interpretazione¹⁰⁴ attraverso cui, con un preventivo giudizio di non interferenza, sostitutivo di quello dell'ente pubblico, si consente ai "fratelli-pubblici impiegati" di mantenere la segretezza sulla propria affiliazione massonica. Viene anche da pensare che le esigenze del segreto, evidentemente ritenute prevalenti rispetto a quelle dell'ordinamento dello Stato, hanno portato una certa massoneria, che pur pretende dagli affiliati l'impegno ad «adempiere fedelmente i doveri e i compiti relativi alla mia posizione e qualifica nella vita civile», a confinare quell'obbligo tra il novero delle disposizioni che «non si conformino alla Costituzione».

Un altro caso emblematico, che dimostra l'esattezza della suddetta chiave di lettura è quello della loggia "Araba fenice" della GLRI.

Accadeva, infatti, che essendovi in corso verifiche da parte della Digos, uno dei "fratelli" aveva consegnato a tale organo di polizia, previa richiesta scritta, gli elenchi della loggia "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria e, previa richiesta orale, quelli della loggia "Araba fenice".

L'ottemperanza del "fratello" all'ordine dell'autorità, almeno per quanto riguarda la richiesta orale, venne considerata colpa massonica che determinò la sua sospensione in attesa della espulsione. Tale decisione venne stigmatizzata dagli iscritti all'"Araba fenice", rimasti increduli per la circostanza che il rispetto delle autorità avesse potuto comportare l'emissione di un sì grave provvedimento e, dunque, in massa, rassegnarono le proprie dimissioni, così determinando il naturale scioglimento della loggia.

Particolarmente significativi sono gli atti inerenti a tali vicende.

Risulta infatti che, la dirigenza della Gran loggia regolare d'Italia comunicava al suddetto "fratello" di aver «manifestato una scorretta gestione dei dati sensibili dei membri di loggia» e che, pertanto, veniva sospeso «con richiesta di espulsione».

L'incolpato, a sua volta, ribatteva «vista la gravità e contrarietà alle norme di legge che la S.V. avrebbe voluto che ponessi in atto, non esibendo un documento legittimamente richiesto dall'autorità di polizia» rassegnando le proprie dimissioni.

Dal loro canto, gli altri componenti della loggia, dimettendosi, rimarcavano «che l'aver consegnato a un ispettore di polizia, delegato dall'autorità giudiziaria, un semplice elenco dei dati anagrafici degli aderenti alla loggia "Araba fenice", non poteva considerarsi una incauta divulgazione di dati sensibili e anzi si configurava quale condotta lecita e ottemperante dei doveri che ciascun aderente a ogni organizzazione massonica deve osservare ai sensi della legislazione vigente».

Se non si hanno elementi di sorta per affermare che la reazione dell'"obbedienza" tendesse a ostacolare le indagini e a salvaguardare gli iscritti in rapporto con la mafia (che, come si è visto, appartenevano alla loggia), quantomeno un tale atteggiamento non può che leggersi nella ricorrente ottica della tutela della segretezza, anche verso le istituzioni, del nominativo degli appartenenti alla massoneria.

¹⁰⁴ Una posizione simile è stata assunta anche dal gran maestro Binni il quale, a proposito dei dipendenti pubblici iscritti alla sua "obbedienza", affermava dinanzi alla Commissione, nell'audizione del 25 gennaio 2017 (resoconto stenografico n. 186) che non è richiesta la dichiarazione alla pubblica amministrazione dell'adesione anche perché «può diventare un elemento di paura», atteso che lui stesso ha perso il lavoro per avere dichiarato di essere massone. Anche per i gran maestri delle altre due "obbedienze" non esisterebbe tale obbligo e, comunque, dichiaravano che non si premuravano di certo di invitare i "fratelli" a effettuare le comunicazioni agli enti pubblici da cui dipendevano (audizioni rese dinanzi alla Commissione da Fabio Venzi (GLRI) e Massimo Criscuoli Tortora (SGLI) il 24 gennaio 2017 – resoconto stenografico n. 185).

6. Il segreto dei fatti

Una serie di accertamenti evidenzia, altresì, un generalizzato dovere di segretezza che riguarda, parallelamente, anche gli accadimenti interni alla massoneria e ciò anche quando essi assumano pubblico interesse.

Una prima vicenda in tal senso, è quella relativa all'avvocato Amerigo Minnicelli, massone di lungo corso e per discendenza, maestro venerabile della loggia "Luigi Minnicelli" di Rossano.

Attraverso la sua audizione a testimonianza del 31 gennaio 2017 e le missive dallo stesso inviate o prodotte alla Commissione, è stato possibile verificare che egli, insieme ad altri otto maestri venerabili calabresi, con una lettera del 10 ottobre 2011, sollecitava i vertici del GOI a prestare maggiore attenzione nella scelta dei "profani", stante il concreto pericolo di infiltrazioni 'ndranghetiste. Inoltre, quale direttore del sito *web* www.goiseven.it, prendendo spunto dall'arresto, avvenuto il 29 luglio 2011, di un "fratello" accusato di aver intrattenuto rapporti con la mafia, aveva pubblicato un articolo, in cui si sosteneva che si stava «seduti su un braciere ardente» posto che «nei piè di lista delle logge vicine ai territori 'ndranghetisti sarebbe entrato di tutto e di più».

L'unico risultato prodotto da queste segnalazioni fu che, nell'ottobre 2012, Minnicelli veniva espulso dal Grande oriente d'Italia¹⁰⁵ e, per di più, a suo dire, a differenza di altri iscritti che, sebbene colpiti da misure cautelari o coinvolti in reati gravissimi, non avevano subito alcun procedimento disciplinare massonico.

Orbene, ciò che rileva in questa vicenda, certamente caratterizzata da un clima conflittuale tra le parti, sono le ragioni sottese al provvedimento di espulsione.

Poiché non risulta che gli altri otto firmatari dell'esposto abbiano subito eguale trattamento, è allora nella denuncia pubblica, tramite il *web*, che va individuata la colpa del massone il quale, appunto, aveva divulgato, nonostante il dovere di segretezza, i fatti interni all'"obbedienza".

Ciò emerge, per altri versi, anche dalla pretestuosità della motivazione formale del decreto. Minnicelli, in sostanza, non veniva accusato della rivelazione di vicende compromettenti, bensì, attraverso un contorto ragionamento, di avere, con la pubblicazione dell'articolo su Internet, accessibile ai profani, leso l'onore e la reputazione dei maestri venerabili così accusati, implicitamente, di omessa vigilanza sulle logge calabresi¹⁰⁶. Divieto di parlare in pubblico, dunque, specie se si tratti di mafia.

Il dovere di tacere vale probabilmente anche nei confronti delle stesse istituzioni, come plasticamente avvenuto proprio di fronte a questa Commissione parlamentare antimafia allorché veniva domandato a Stefano Bisi, e cioè al gran maestro di una delle "obbedienze" di maggiore rilievo numerico tra quelle operanti in Italia, di illustrare le ragioni dello scioglimento della citata loggia calabrese "Rocco Verduci" di Gerace.

In particolare, nella sua prima audizione, in forma libera, del 3 agosto 2016, il gran maestro così si esprimeva:

¹⁰⁵ Minnicelli impugnava il provvedimento di sospensione davanti al tribunale civile di Roma ma la richiesta cautelare veniva respinta e il giudizio è tuttora pendente in corte di appello (con udienza fissata nel novembre 2018).

¹⁰⁶ Più tardi era lo stesso Bisi, nell'audizione del 3 agosto 2016, a confermare le ragioni dell'espulsione: «Amerigo Minnicelli non venne espulso perché fece delle denunce. Venne espulso dagli organi della cosiddetta giustizia domestica, la giustizia interna, dai proviviri... per offese ai vertici nazionali e regionali del Grande oriente d'Italia».

«BISI. Quando ci sono logge, non in cui ci sono infiltrazioni della malavita organizzata, ma che non si comportano ritualmente – non tengono l’anagrafe degli iscritti, non tengono i verbali come dovrebbero essere – si abbattono le colonne, come è stato fatto nel caso di tre logge, una a Locri, una a Brancaleone e l’altra a Gerace.

PRESIDENTE. Ci racconta che cosa c’era in queste logge?

BISI. Abbiamo fatto delle verifiche. Non c’era la ritualità necessaria, ragion per cui siamo intervenuti per abbattere le colonne di queste logge. Facciamo così perché abbiamo un’organizzazione interna di controlli ferrei su tutte le officine sparse dal nord al sud [...].

PRESIDENTE. Cosa significa “irritualità”?

BISI. Quando si iniziano i lavori, si indossa il grembiule e si indossano i guanti [...].

PRESIDENTE. Può essere sciolta una loggia perché non ci si mette il grembiule e non si indossano i guanti?

BISI. Sì.

PRESIDENTE. Perché lo considerate un sintomo di altro, spero.

BISI. Può essere un sintomo di altro».

Nella successiva audizione, avvenuta nella forma della testimonianza, del 18 gennaio 2017, Bisi ribadiva le medesime dichiarazioni:

«BISI. Da quando, da due anni e mezzo o poco più, sono io gran maestro, mi pare siano state abbattute le colonne di tre logge o quattro, ma potrei sbagliarmi. La demolizione delle colonne può avvenire per più motivi, come è scritto sempre nel libro della costituzione e del regolamento dell’ordine [...]. Sì, sono state tre logge in Calabria, che abbiamo demolito [...]. Quanto ai motivi, erano logge che non si riunivano come ci si deve riunire, non avevano una condotta regolare rispetto agli antichi doveri e rispetto ai regolamenti e alle costituzioni dell’ordine. Abbiamo, quindi, demolito queste logge [...].

PRESIDENTE. Le logge che sono state soppresse - Locri, Gerace e Brancaleone, se non sbaglio... [...]. Le colonne sono state abbattute per problemi rituali, sostanzialmente?

BISI. Per problemi organizzativi [...].»

In sostanza, nonostante le sollecitazioni in tal senso, il gran maestro, in entrambe le audizioni, non faceva alcun riferimento a eventuali rapporti con la ‘ndrangheta da parte della “Rocco Verduci” che, in base al suo racconto, era stata da egli sciolta per questioni rituali.

La documentazione cartacea in sequestro, invece, come visto, rappresentava una diversa realtà.

Dalla sequenza degli atti della loggia e dal loro contenuto, infatti, appare evidente che il gran maestro sapeva quali fossero le reali problematiche di quella articolazione sia perché aveva, in un primo tempo, revocato il provvedimento di Raffi, ritenendo cessato “l’inquinamento malavitoso” (che, quindi, quantomeno vi era stato), e sia perché, richiamando, a sostegno del suo successivo provvedimento di scioglimento, la relazione e l’ispezione della circoscrizione calabrese, evidentemente aveva dato atto, seppure implicitamente, della questione dell’infiltrazione mafiosa a cui tali note si riferivano.

Si potrebbe sostenere che le ragioni rituali ben possono coincidere con quelle sostanziali (ad esempio, l’ingresso nella massoneria di un “fratello” vicino alla mafia, dunque privo dei requisiti di moralità richiesti per l’adesione, è anche una questione formale) ma rimane il fatto che il gran maestro Bisi non ha nemmeno accennato, nonostante le plurime domande al riguardo, che lo scioglimento era avvenuto sì per un vizio “massonico”, ma cagionato, nella sostanza, dalle possibili

infiltrazioni mafiose. Egli, invece, ha preferito parlare di “grembiuli” e di “guanti” evitando di riferire il fulcro degli accadimenti.

Non è certamente questa la sede per valutare se le dichiarazioni di Stefano Bisi rese alla Commissione parlamentare antimafia possano avere penale rilevanza, tuttavia la condotta del gran maestro appare egualmente di particolare rilievo e allarme.

Emerge, infatti, una chiara riluttanza a riferire i fatti, proveniente dal gran maestro di una delle “obbedienze” più importanti, e manifestata nei confronti di un organo previsto dall’articolo 82 della Costituzione, evidentemente percepito come un’entità “esterna”, priva di qualunque titolo per conoscere le segrete vicende della massoneria.

Il silenzio di Stefano Bisi non può ritenersi un fatto isolato, essendosi riscontrati altri atteggiamenti simili, piegati al silenzio e, per di più, anche quando i fatti nascosti abbiano assunto astratto rilievo penale.

Nel contesto dell’ispezione disposta dal gran maestro Raffi sulla “Rocco Verduci”, infatti, era emerso, come accertato dalla documentazione in sequestro, che un magistrato onorario, appartenente alla predetta loggia, aveva chiaramente denunciato, ma soltanto in ambito massonico, una prima vicenda, risalente al dicembre 2010, riguardante le pressioni da egli subite a opera di due suoi “confratelli” affinché si adoperasse per intervenire sul giudice monocratico del tribunale di Locri al fine di ottenere, in favore dei figli di uno dei due, sottoposti a un procedimento penale per ricettazione, la derubricazione del reato.

Vale la pena aggiungere che il massone che sollecitava l’intervento del magistrato onorario in favore dei propri figli indagati, era un medico della ASL di Locri, poi sciolta per mafia, nonché figlio di un noto boss ‘ndranghetista, mentre il massone che lo accompagnava, per sostenerne la richiesta, era un soggetto che, all’epoca di fatti, svolgeva un ruolo direttivo nell’ambito della “Rocco Verduci”.

Più tardi si verificava un similare episodio, ancor più significativo. Dai documenti ispettivi risulta infatti che, intorno al mese di aprile 2012, il predetto magistrato onorario fu ulteriormente sollecitato, da un altro dei suoi “fratelli” di loggia, affinché intervenisse ancora, riservatamente, presso i magistrati della procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria al fine di perorare la causa di un terzo massone, già consigliere della regione Calabria, avendo questi saputo che, in quel momento, nell’ambito di una indagine antimafia, naturalmente coperta dal più rigoroso segreto, si stava vagliando la sua posizione.

Vale la pena aggiungere, anche in questo caso, che il massone che si stava prodigando presso il magistrato onorario in favore del politico, già si era prestato, nei confronti di quest’ultimo, per far ammettere nella loggia un nuovo “bussante”, figlio incensurato di un soggetto tratto in arresto per associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione “Saggezza” della DDA di Reggio Calabria.

Non vi è dubbio che la sollecitazione non andò in porto o non diede i frutti sperati, atteso che, da lì a un mese, nel maggio 2012, nell’ambito dell’operazione “Falsa politica”, l’ex consigliere regionale fu tratto in arresto unitamente ad altri tredici soggetti a vario titolo accusati di essere contigui alla “locale” di ‘ndrangheta di Siderno, e poi condannato a 12 anni di reclusione per il reato di cui all’articolo 416-*bis* del codice penale con sentenza non ancora definitiva.

Orbene, coerentemente con quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, rileva l’atteggiamento della gerarchia calabrese e nazionale del GOI dinanzi alla segnalazione di tali gravi fatti. Vero è che, sotto la “gran maestranza” di Raffi, queste vicende, a differenza di quanto

accaduto con l'avvento di Bisi, contribuirono alla sospensione della "Rocco Verduci" per "inquinamento malavitoso". Tuttavia, né gli ispettori dell'epoca, né il responsabile calabrese, né la struttura centrale del GOI ritennero opportuno, anzi doveroso, informare le autorità civili - non vi è traccia di alcuna forma di segnalazione - degli evidenti indizi di violazione delle norme penali. E nemmeno da parte del magistrato onorario risulta alcuna denuncia, nonostante la sua qualifica di pubblico ufficiale.

Il vincolo di solidarietà, dunque, non solo consentiva agli esponenti mafiosi di potere contare, in quanto massoni, perfino dei servigi *contra legem* del "confratello" magistrato, ma anche sul silenzio di questi e degli altri venuti a conoscenza delle vicende.

Tutto doveva rimanere all'interno del circuito della massoneria e l'agire massonico si è qui atteggiato pericolosamente a ordinamento separato dello Stato.

Le circostanze accertate, peraltro solo una parte del compendio probatorio, conducono necessariamente a una conclusione.

Quando la "segretezza" massonica, con i suoi corollari, finisce per sconfinare dai rituali esoterici, per atteggiarsi a ostacolo alla conoscenza da parte dello stesso Stato, non solo si mina, in un sistema democratico, il pilastro della trasparenza intesa come anticamera del controllo sociale, ma si crea un *humus* particolarmente fertile all'infiltrazione mafiosa.

Se la realizzazione, o il tentativo di realizzazione, dei programmi criminosi, infatti, avviene in un contesto riservato, chiuso a ogni interferenza statale, ciò non può che agevolare i disegni mafiosi che rimangono fisiologicamente sottotraccia e, per di più, ammantati dai valori massonici e tutelati dalla *privacy* riconosciuta alle associazioni di diritto privato.

Ma vi è di più. Quando la massoneria, nonostante la consapevolezza del pericolo che, nel suo seno, possano trovare composizione interessi di dubbia liceità, mantiene la propria chiusura ed evita la pubblica denuncia di chi alla massoneria attenta, essa conserva talune usanze, consone ai momenti storici in cui furono introdotte e che invece sono inaccettabili con l'avvento della democrazia. Tali usanze, infatti, consentono la strumentalizzazione di chi, nella massoneria, persegue finalità diverse da quelle filantropiche, e se non si preoccupa di opporsi alla colonizzazione mafiosa con un sistema di controlli reali, non può che ritenersi che essa è tollerante nei confronti della mafia.

Probabilmente, un atteggiamento diverso, magari accompagnato da una modernizzazione degli ordinamenti massonici, attraverso un'apertura all'esterno e, soprattutto, un rapporto non conflittuale con le leggi dello Stato, gioverebbe già alla stessa massoneria perché si abbatterebbe quel diffuso pregiudizio nei suoi confronti e, soprattutto, ridurrebbe il rischio della formazione nel suo stesso ambito di pericolose "zone grigie".

PARTE IV: LA MASSONERIA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO

1. Premessa

L'ordinamento giuridico si è dotato, dal punto di vista penale, di una serie di norme che consentono di perseguire sia la miriade di possibili organizzazioni con fine illecito, quali, per ciò che qui rileva, le associazioni mafiose, punite dall'articolo 416-*bis* del codice penale, e quelle segrete, punite dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, sia, di converso, le svariate condotte del singolo che instaura con esse, quale *extraneus*, rapporti di cointeressenza o di fiancheggiamento.

Non si rinviene, invece, un sistema volto a regolare quei diversi fenomeni, trattati nelle pagine precedenti, in cui l'interesse criminale è rivolto a entità associative del tutto lecite le quali, lungi dal percepirsi e dichiararsi vittime, consentono o facilitano, anche soltanto inconsapevolmente, la propria strumentalizzazione.

Si è di fronte, dunque, a un cortocircuito: da un lato, l'infiltrazione mafiosa poiché inglobata e tollerata da legittime associazioni, occulta le sue caratteristiche di condotta antisociale; dall'altro lato, tali legittime associazioni che l'infiltrazione permettono, non sono sanzionabili.

Anzi, secondo la posizione dei gran maestri, manifestata per protestare contro le “ingerenze” della Commissione, vi sarebbe di più. Non solo, cioè, l'associazione massonica, in quanto tale, non è perseguibile, ma, addirittura, meriterebbe ampia tutela giuridica, compresa quella volta ad assicurarne fermamente la riservatezza, come si desumerebbe da una pluralità di disposizioni, anche di rango costituzionale, e da diversi arresti giurisprudenziali. Vengono infatti invocati l'articolo 18 della Costituzione, comma 1, che riconosce la libertà dell'individuo di associarsi liberamente senza autorizzazione alcuna; la normativa sul diritto alla *privacy*, specie nella parte che tutela i cosiddetti “dati sensibili”; talune sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in cui lo Stato italiano sarebbe stato condannato per avere punito disciplinarmente la partecipazione di magistrati alle associazioni massoniche o per avere imposto a taluni pubblici amministratori, con le sue leggi regionali, divieti di appartenenza o doveri di dichiarazione di appartenenza alla massoneria.

La disamina che segue, sul panorama legislativo e giurisprudenziale in materia, pertanto, sarà finalizzata all'individuazione di possibili spazi di intervento per contenere quel cortocircuito e, laddove ve ne fosse bisogno, a dimostrare che le norme e le sentenze chiamate in causa dalla parte massonica, hanno subito un'interpretazione strumentale, anzi azzardata, volta a inoculare profili assolutori al loro atteggiarsi e a frenare il percorso di riflessione politica avviato da questa Commissione sulle “zona franche” che alimentano le mafie.

2. Le associazioni segrete nella Costituzione

Nella normativa precostituzionale, con la legge 26 novembre 1925, n. 2029¹⁰⁷, tipica espressione del regime fascista, il guardasigilli Rocco poneva fine alla sostanziale libertà attribuita di fatto, fino a quel momento, alle associazioni di diritto privato. E infatti, sebbene giustificata da ragioni di ordine pubblico, la normativa non era altro che uno strumento di repressione che, con il pretesto di colpire le consorterie segrete, invece legittimava ingerenze penetranti su qualunque

¹⁰⁷ I contenuti di tale legge sono stati in seguito trasfusi nel TULPS del 1931 agli articoli 209 e seguenti, vigente sino alla legge 25 gennaio 1982, n. 17 (talvolta definita, impropriamente, legge “Anselmi” o legge “Spadolini-Anselmi”).